



Comune di D R O

Provincia di Trento

Comunicazione di INIZIO LAVORI

CONCESSIONE EDILIZIA E D.I.A.

(art. 55 del Regolamento Edilizio Comunale⁽³⁾)

Spett.le SERVIZIO TECNICO
Edilizia Privata
via Torre n. 1
38074 DRO (TN)

Protocollo numero

riservato all'Ufficio

Il sottoscritto titolare della:

- Concessione edilizia n° del.....
- Denuncia Inizio attività presentata al prot. n°.....del(Pratica n°.....)

A. COMUNICA CHE in data | _ | _ | - | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | avranno inizio i lavori previsti dalla concessione edilizia/d.i.a. sopra citata

IMMOBILE INTERESSATO AI LAVORI:

Dati catastali: particelle fondiari nr.....C.C. Dro
 particelle edificiali nr. p.m. sub.C.C. Dro

B. INFORMA CHE ⁽¹⁾: PER QUANTO RIGUARDA L'UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO:

- i lavori non comportano operazioni di scavo
- i lavori comportano operazioni di scavo ma il relativo materiale sarà reimpiegato nel luogo in cui è stato prodotto
- i lavori comportano operazioni di scavo, e a tal fine le terre e le rocce risultanti dai lavori di escavazione saranno utilizzate nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità previste dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006, nonché dalle "Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo" approvate dalla DGP n. 2173 del 29 agosto 2008. Si allegano, alla presente domanda di concessione edilizia, i moduli e relativi allegati previsti dalle citate linee guida
- i lavori comportano operazioni di scavo ma il relativo materiale sarà conferito in discarica autorizzata

IL DIRETTORE LAVORI E':

cognome e nome

recapito

codice fiscale o partita I.V.A..... n. telefono..... N. fax.....

Il sottoscritto Direttore dei lavori dichiara di aver preso conoscenza della relazione geologica, geotecnica o del parere di fattibilità eventualmente allegati al progetto, e della documentazione relativa al riutilizzo delle terre e rocce da scavo.

Firma.....

timbro

L'IMPRESA ESECUTRICE E' (2):

ragione sociale.....

sede legale a.....

in via n. civico.....

codice fiscale o partita I.V.A.

n. telefono n. fax

Firma

timbro

C. TRASMETTE:

1. La documentazione, prevista dal D.Lgs. 14.08.1996 n. 494 (così modificato dal D.Lgs. 10.09.2003 n. 276)⁽²⁾:
 - a) dichiarazione dell'impresa esecutrice dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
 - b) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dalla CASSA EDILE.

NOTA BENE: La documentazione di cui al presente punto 1, lettere a), b) e c), **NON È DOVUTA** in caso di **LAVORI SVOLTI IN ECONOMIA**. Trattasi di **lavori eseguiti direttamente dal titolare** della dia/concessione edilizia **senza intervento di imprese esecutrici dei lavori**⁽²⁾

2. La documentazione progettuale, in quanto necessaria, in materia di **risparmio energetico**, firmata dal committente e dal tecnico abilitato, resa ai sensi dell'art. 28 della Legge 09.01.1991, n. 10 e ss.mm. e del D.Lgs. 08.10.2005, n. 192, in conformità al Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia n 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008 n.1.
3. Elaborato planimetrico quote terreno redatto e sottoscritto dal Direttore dei lavori (da trasmettere nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti o demolizioni e ricostruzioni)⁽³⁾.

Dro,.....

.....
IL TITOLARE
 (firma)

AVVERTENZE

- **VALIDITA' DELLA CONCESSIONE EDILIZIA** (art. 87 comma 1 della L.P. 22/91): *"La concessione non può avere durata superiore a tre anni dall'inizio dei lavori che deve comunque avvenire entro un anno dal rilascio della concessione."*
- **VALIDITA' DELLA DENUNCIA D'INIZIO DI ATTIVITA'** (art. 91 bis comma 7 della L.P. 22/91): *"La denuncia d'inizio di attività perde efficacia decorsi tre anni dalla data di presentazione, termine prorogabile una sola volta, e solo per comprovate ragioni tecniche, su richiesta motivata dell'interessato presentata prima della scadenza. Se i lavori non sono ultimati entro tali termini, dev'essere presentata una nuova denuncia d'inizio di attività."*

NOTE

- (1) Qualora l'elaborato progettuale (Mod. A) presentato prima dell'inizio dei lavori di escavazione, non precisi in via definitiva il sito o l'impianto di reimpiego del materiale da scavare o il sito di deposito provvisorio o, comunque, qualora si renda necessario modificare tali informazioni contenute nel Mod. A - anche in esito alle indagini analitiche -, il proponente deve presentare al Comune apposita comunicazione (nuovo Mod. A aggiornato) recante le predette informazioni prima di procedere a qualsiasi forma di reimpiego delle terre e rocce.
- (2) Qualora i lavori fossero svolti direttamente dal proprietario, sulla seconda pagina nel riquadro "L'IMPRESA ESECUTRICE", alla voce "ragione sociale" indicare "**LAVORI IN ECONOMIA**". Trattasi di **lavori eseguiti direttamente dal titolare** della dia/concessione edilizia **senza intervento di imprese esecutrici dei lavori**.
- (3) Regolamento Edilizio Comunale: art. 55. Comunicazione inizio dei lavori - art 58 vigilanza da parte dell'autorità comunale

Art. 55. Comunicazione inizio dei lavori

1. Il titolare di Concessione od Autorizzazione Edilizia deve dare comunicazione scritta al Responsabile del Servizio Tecnico dell'inizio dei lavori entro sei giorni dall'inizio dei medesimi. Se non già specificato nella richiesta di concessione o autorizzazione, la comunicazione deve contenere l'indicazione del Direttore dei Lavori e dell'Impresa esecutrice. A tale comunicazione deve essere allegata, ove previsto, la documentazione relativa all'isolamento termico, firmata dal committente e dal progettista e comprensiva della relazione tecnica e del progetto di cui alla legge 09.01.1991 n. 10, al D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052. al D.M. 23 novembre 1982, al DPR. 26.08.1993 n. 412, al DPR. 21.12.1999 n. 551 e al DM. 13 dicembre 1993, nonché la dichiarazione del Direttore dei lavori di aver preso conoscenza della relazione geologica, geotecnica o del parere di fattibilità nel caso esso fosse stato richiesto come allegato di progetto.
2. Nel caso di lavori eseguiti in economia diretta è sufficiente la firma del titolare e del Direttore dei Lavori.
3. E' obbligatoria la nomina del Direttore dei Lavori per le seguenti opere:
 - lavori soggetti a concessione edilizia;
 - ristrutturazione totale o parziale degli edifici esistenti;
 - qualsiasi intervento che preveda la realizzazione di opere in cemento armato o in acciaio per le quali risulti obbligatoria la denuncia ai sensi della legge 5 novembre 1971 n. 1086;
 - interventi di restauro o risanamento conservativo;
 - ogniqualvolta è reso obbligatorio per legge o regolamento.
4. L'eventuale variazione nel nominativo del Direttore dei Lavori o della ragione sociale della ditta appaltatrice deve essere tempestivamente comunicata con le modalità di cui al punto 1.
5. Prima dell'inizio dei lavori di nuova edificazione il titolare della Concessione Edilizia deve chiedere la determinazione dei punti fissi di linea e di livello cui dovrà esattamente uniformarsi, fornendo personale e mezzi necessari per l'operazione. Tale determinazione, che sarà effettuata entro quindici giorni dalla domanda, risulterà dal verbale che sarà allegato agli atti di fabbrica. Trascorsi i quindici giorni senza l'avvenuta determinazione dei punti fissi, si riterranno validi quelli di progetto.

Art. 58. Vigilanza da parte dell'autorità comunale

1. I tecnici comunali possono in qualsiasi momento chiedere, comunicando il giorno e l'ora al titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia e al Direttore dei Lavori, per consentirne l'eventuale presenza, di effettuare controlli al cantiere per verificare la regolarità dei lavori. La visita dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs.494/1996.

2. La mancata visita del Tecnico comunale non esonera il titolare della concessione o autorizzazione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori, dalle loro responsabilità circa l'osservanza delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nella concessione o autorizzazione.
3. Il richiedente è tenuto a fornire il personale ed i mezzi d'opera necessari ad indicare sotto la propria responsabilità la posizione dei confini di proprietà.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

(3) **Art. 3 del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 (così modificato dal D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276)**

Omissis

comma 8: il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
- b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecuttrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

INFORMAZIONI UTILI:

I documenti indicati alla lettera C - punto 1 del presente modulo devono essere richiesti a cura del committente all'impresa che esegue i lavori.

Le imprese devono rivolgersi ai seguenti enti:

- INPS:

- uffici: via Rosmini n. 40 - Trento
- recapito telefonico: 0461-886857
- fax: 0461-886869

- INAIL:

- uffici: via Gazzoletti n. 1 - Trento - 1° piano - Ufficio datori di lavoro
- recapito telefonico: 0461-374296
- fax: 0461-374200

- CASSA EDILE:

- uffici: via Ragazzi del 99 n. 29 - Trento
- recapito telefonico: 0461-380130
- fax: 0461-380160

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) La informiamo che:

1. I dati personali ed anche sensibili da Lei forniti verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del procedimento relativo alla presente istanza, presentata nel rispetto di leggi e regolamenti; il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Dro, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nonché per **l'eventuale pubblicazione in Internet per i servizi offerti on-line**; titolare del trattamento è il Comune di Dro; Responsabile del trattamento è il responsabile del Servizio Tecnico geom. Roberto Skulina;
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio; in caso di mancato conferimento della comunicazione di cui sopra diverrà improcedibile e conseguentemente non verranno assentiti gli interventi edilizi relativi;
3. I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento.

Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al Responsabile indicato, i diritti di cui all'art.7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento ed in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.